

AREA
AFFARI ISTITUZIONALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0077973
del 21/12/2012
classif. I/1

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio
- Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca
- Ai Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Ai Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Ai Presidente del Polo Museale
- Ai Direttore del Polo Museale
- Ai Presidente del Centro InfoSapienza
- Ai Direttori di Biblioteca
- Ai Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore Generale
- Ai Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori
- Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
- Ai Direttori delle Aree:
 - Supporto strategico e comunicazione
 - Supporto alla ricerca
 - Offerta formativa e diritto allo studio
 - Servizi agli studenti
 - Internazionalizzazione
 - Contabilità, finanza e controllo di gestione
 - Risorse umane
 - Gestione edilizia
 - Affari legali
 - Patrimonio e servizi economici
 - Organizzazione e sviluppo



Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la
Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge n. 190/2012 in oggetto, entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Nella presente circolare si darà conto sinteticamente delle disposizioni introdotte dalla legge predetta in quanto applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione. Ai fini di una più rapida individuazione delle disposizioni di interesse, le stesse sono suddivise in quattro sezioni tematiche.

Laddove si tratti di disposizioni di immediata e diretta applicazione per i competenti uffici dell'Università, tale circostanza è specificamente evidenziata.

1. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.

Articolo 1, commi 1-3 (Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

I commi in oggetto definiscono il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale.

Il comma 2 elenca dettagliatamente i compiti spettanti in materia alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). In particolare, alla CIVIT è attribuita tra l'altro la competenza:

lg *uw*



- ad esprimere pareri facoltativi nei confronti degli organi dello Stato e di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **(ivi comprese le Università)**, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento in vigore ed ai contratti collettivi o individuali che regolano il rapporto di lavoro pubblico;

- ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; **tale disposizione non è perciò applicabile alle Università;**

- a vigilare e controllare l'effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni **(ivi comprese le Università)**, nonché il rispetto delle regole inerenti la trasparenza dell'attività amministrativa.

Il comma 3 prevede che la CIVIT, al fine dell'esercizio delle funzioni ispettive, richieda di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni **(ivi comprese le Università)**, interessandosi, altresì, dell'esecuzione degli atti e provvedimenti previsti dal Piano nazionale anticorruzione e dai piani triennali di prevenzione della corruzione. L'attività della CIVIT è svolta anche con riguardo alle regole di trasparenza dell'attività amministrativa; a tali attività si affianca la rimozione di quei comportamenti o quegli atti che possano risultare in contrasto con i piani e le regole sulla trasparenza. I provvedimenti adottati dalla CIVIT e dalle amministrazioni interessate in tale ambito sono pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali.

Articolo 1, commi 4-14 (Responsabile della prevenzione della corruzione e piano triennale di prevenzione della corruzione)

Il comma 4 definisce ed elenca le attribuzioni che il Dipartimento della funzione pubblica svolge nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione. Tal funzioni comprendono, tra l'altro:

- la promozione e definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, che risultino coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;

- la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione;

- la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla presente normativa;

Handwritten signature



- la definizione dei criteri necessari ad assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori che sono particolarmente soggetti a forme di corruzione e definizione di misure che vietino la sovrapposizione di funzioni ed i cumuli degli incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici anche, eventualmente, esterni.

Il comma 5 attribuisce alle pubbliche amministrazioni centrali il compito di definire un piano di prevenzione della corruzione, in grado di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando, altresì, gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Inoltre, prevede che le pubbliche amministrazioni centrali individuino procedure idonee alla selezione ed alla formazione, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti che debbano svolgere la loro attività in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e, in tali settori, prevedano meccanismi di rotazione dei dirigenti e dei funzionari.

Le Università non rientrano nell'ambito delle "pubbliche amministrazioni centrali" (comma 5) né delle "pubbliche amministrazioni statali" (comma 11) - come precisato dal Dipartimento della funzione pubblica in un parere del 3 ottobre 2012. Tuttavia, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 14 risulta ugualmente obbligatoria anche per le Università, in virtù del richiamo previsto al successivo comma 59 con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche (v. *infra*).

Il comma 7 istituisce la figura del responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall'organo di indirizzo politico (**per le Università, si ritiene che, in sede di prima applicazione, l'organo di indirizzo politico possa essere individuato nel Rettore**) tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio attivo (**per l'Università La Sapienza, non essendovi un ruolo dei dirigenti di prima fascia, si ritiene che, in sede di prima applicazione, l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione debba avvenire a seguito di una specifica valutazione degli organi di governo**).

Il comma 8 introduce, a carico dell'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, l'onere di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione, elaborato necessariamente da soggetti interni all'amministrazione, da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica. Il responsabile della prevenzione della

[Handwritten signature]



corruzione deve provvedere alla formazione dei dipendenti che opereranno in settori particolarmente esposti alla corruzione. La mancata ottemperanza agli obblighi inerenti il piano triennale e la formazione dei dipendenti è valutabile sotto il profilo della eventuale responsabilità dirigenziale. Si prevede anche che le attività più esposte al rischio corruzione siano svolte da soggetti appositamente formati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il comma 9 evidenzia le esigenze da soddisfare nella formulazione del piano di prevenzione della corruzione:

a) individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione, tra le quali le attività inerenti i procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera;

b) previsione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni necessarie al fine di prevenire il rischio di corruzione, relativamente alle attività di cui sopra;

c) previsione, sempre con particolare riguardo alle attività di cui sopra, di obblighi di informazione verso il responsabile della corruzione che è preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano di prevenzione della corruzione;

d) monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

e) monitoraggio dei rapporti che intercorrono tra l'amministrazione pubblica ed i soggetti contraenti che stipulano con essa contratti o che risultano avere interesse ad un procedimento di autorizzazione, di concessione o di erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere;

f) individuazione di obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge.

lo
www



Il comma 10 stabilisce che **il responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere all'espletamento delle attività di seguito elencate:**

- a) verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione alla corruzione e della sua idoneità ed eventuale procedura di modifica dello stesso nell'ipotesi in cui si accertino violazioni delle prescrizioni ovvero quando l'organizzazione o le attività dell'amministrazione subiscano delle modificazioni;
- b) verifica della rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti al rischio corruzione;**
- c) individuazione del personale al quale far seguire i programmi di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione

Il comma 11 pone a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione il compito di predisporre corsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali ai fini di coinvolgerli sui temi della legalità e dell'etica. I corsi organizzati per la formazione dei dipendenti pubblici operanti in settori maggiormente esposti al rischio corruzione sono organizzati d'intesa con le rispettive amministrazioni, con cadenza periodica.

Il comma 12 stabilisce che nel caso in cui, nell'ambito dell'amministrazione, si verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile per la prevenzione della corruzione risponde di tale reato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001. Tale responsabilità è accertata anche sul piano disciplinare, oltre che concernere il danno erariale provocato alla pubblica amministrazione ed alla sua immagine. La responsabilità può essere esclusa soltanto nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

a) qualora si accerti che il responsabile per la prevenzione della corruzione abbia predisposto il piano di prevenzione della corruzione prima della commissione del fatto contestato come reato e si accerti che egli abbia altresì osservato le prescrizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10;

b) qualora si accerti che il responsabile per la prevenzione alla corruzione abbia vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il comma 13 stabilisce che la sanzione disciplinare prevista nelle ipotesi in cui si possa contestare la commissione di un reato da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, non possa essere inferiore alla sospensione dal

[Handwritten signature]



servizio ed alla connessa privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi.

Il comma 14 disciplina le ipotesi di ripetute violazioni alle misure di prevenzione indicate dal piano di prevenzione alla corruzione. In tali ipotesi, il responsabile per la prevenzione alla corruzione risponde ai sensi del citato articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001 e deve altresì rispondere sul piano disciplinare per omesso controllo. Ai dipendenti che violano le misure di prevenzione alla corruzione previste dal piano si imputa l'illecito disciplinare. Inoltre, i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione alla corruzione, vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione, di una relazione recante i risultati dell'attività svolta. **L'onere della pubblicazione della relazione ricade sul responsabile della prevenzione alla corruzione e viene effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno.** Tale relazione deve essere altresì trasmessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Qualora quest'ultimo lo ritenga necessario o qualora lo stesso dirigente individuato quale responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo può riferire in merito all'attività svolta ed illustrata nella relazione.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Articolo 1, commi 15-36 (Trasparenza dell'attività amministrativa e delega al Governo per il riordino della relativa disciplina)

Le disposizioni in esame concernono la trasparenza dell'attività amministrativa, prevedendo anche una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia, nonché la materia dell'arbitrato.

Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 30, nonché 32 e 33, come di seguito sinteticamente riassunte, sono di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

Il comma 15 ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e deve essere assicurata attraverso pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni (**ivi comprese le Università**). I criteri da seguire nella pubblicazione sono la facile accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione, nel rispetto delle

lo *uu*



disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti *web* istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, e i costi di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Il comma 16 richiede che le pubbliche amministrazioni (**ivi comprese le Università**) assicurino i livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) **autorizzazione o concessione;**
- b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,** anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006);
- c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,** nonché di **attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;**
- d) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.**

Il comma 17 consente alle stazioni appaltanti (**ivi comprese le Università**) di prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Il comma 19 sostituisce il comma 1 del vigente articolo 241 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina l'arbitrato, a cui possono essere deferite le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. Il nuovo testo specifica che l'arbitrato deve essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'amministrazione (**ivi comprese le Università**). Sono nulli, se non previamente autorizzati, l'inclusione della clausola compromissoria nel

RS
uuu



bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, nonché il ricorso all'arbitrato.

Il comma 20 estende l'applicabilità delle disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui al citato articolo 241, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'autorizzazione è rilasciata dall'organo amministrativo; non viene peraltro specificato quale sia l'organo amministrativo in questione.

Il comma 21 prevede che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione **(ivi comprese le Università)** avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai precedenti commi 8, 9 e 10, oltre che nel rispetto delle disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici in quanto applicabili.

Il comma 22 prevede che qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni **(ivi comprese le Università)**, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

Il comma 23 prevede che qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione **(ivi comprese le Università)** e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici.

Il comma 24 prevede che la pubblica amministrazione **(ivi comprese le Università)** stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.



Il comma 25 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di arbitrato, contenute nei precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23 e 24, agli arbitrati già conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il comma 26 si riferisce alle disposizioni in tema di trasparenza dell'attività amministrativa, contenute nei precedenti commi 15 e 16, prevedendo per i soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti *web* istituzionali, che la pubblicazione delle informazioni di cui ai predetti commi avvenga nei siti *web* istituzionali delle amministrazioni **(ivi comprese le Università)** dalle quali tali soggetti sono nominati.

Il comma 27 dispone che le informazioni pubblicate in tema di trasparenza dell'attività amministrativa, ai sensi dei precedenti commi 15 e 16, sono trasmesse in via telematica alla CIVIT.

Il comma 28 con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, impone alle pubbliche amministrazioni **(ivi comprese le Università)** di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie, nonché **di pubblicare** i risultati del monitoraggio nel sito *web* istituzionale di ciascuna amministrazione.

Il comma 29 stabilisce che le pubbliche amministrazioni **(ivi comprese le Università)** debbano rendere noto, tramite il proprio sito *web* istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il comma 30 stabilisce che le amministrazioni **(ivi comprese le Università)** hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il comma 31 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata,



l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 15 e 16, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30 dell'articolo in esame. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma 32 precisa il contenuto degli obblighi di pubblicazione indicati dal comma 16, lettera *b*), relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal citato Codice dei contratti pubblici.

Si specifica, al riguardo, che le stazioni appaltanti (**ivi comprese le Università**) sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti *web* istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica in merito l'articolo 6, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, in base al quale con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti ai quali è richiesto di fornire informazioni sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,

L *un*



senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

Il comma 33 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni (**ivi comprese le Università**) delle informazioni di cui al comma 31, costituisce "violazione degli *standard* qualitativi ed economici" ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2009 (recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici") e, dunque, costituisce presupposto per intentare la c.d. *class action* nei confronti della pubblica amministrazione. L'omissione di cui sopra è, altresì, valutata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), così come eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Il comma 34 definisce l'ambito applicativo soggettivo delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 33, che comprende:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (**ivi comprese le Università**);
- gli enti pubblici nazionali;
- le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
- le società controllate ex art. 2359 c.c..

Il comma 35 delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (**ivi comprese le Università**), mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti e la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

AS *uw*



- b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
- c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
- d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti *web* istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 **(ivi comprese le Università)** sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
- e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
- f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili *on line* in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il comma 36 stabilisce che le disposizioni del decreto delegato previsto dal comma 35 costituiscano esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato - in quanto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate

f *ww*



dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione - e altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.

3. DISPOSIZIONI SUI CONFLITTI DI INTERESSE DEI PUBBLICI FUNZIONARI.

Articolo 1, commi 37-38, 41 e 47 (Modificazioni della legge n. 241 del 1990)

Il comma 37 modifica l'art. 1 della legge n. 241/1990, che sancisce (al comma 1) che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"; il rispetto di siffatti criteri e principi deve essere assicurato dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, ai sensi del comma 1-*ter* del medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990. Tale ultima disposizione è ora integrata con l'aggiunta che il predetto obbligo posto a carico dei privati debba essere adempiuto assicurando un "livello di garanzia" non inferiore a quello cui siano tenute le pubbliche amministrazioni, ai sensi della medesima legge n. 241/1990.

Le disposizioni di cui ai commi 38, 41 e 47, come di seguito sinteticamente riassunte, sono di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

Il comma 38 modifica l'articolo 2 della legge n. 241/1990, che dispone (al comma 1) che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni (**ivi incluse le Università**) hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". Tale ultima disposizione è ora integrata con la previsione di una forma semplificata di redazione del provvedimento espresso di conclusione del

L *UW*



procedimento. Si prevede infatti che tale provvedimento possa recare una motivazione formulata quale sintetico riferimento all'elemento (di fatto o di diritto) ritenuto risolutivo, qualora le pubbliche amministrazioni ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.

Il comma 41 introduce nella legge n. 241/1990 un nuovo articolo 6-*bis*, in materia di conflitto di interessi. Il nuovo articolo introduce un obbligo di astensione, per il responsabile del procedimento o per i titolari degli uffici competenti all'adozione dei pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, i quali si trovino in una situazione di conflitto di interessi. All'obbligo di astensione, per i medesimi soggetti si affianca altresì un obbligo di segnalazione (non è specificato a quale soggetto) di tale condizione, "anche potenziale". Non è specificato un obbligo di trasmissione ad altro organo competente, ai fini del prosieguo del procedimento.

Il comma 47 modifica l'articolo 11 della legge n. 241/1990 introducendo, in particolare, un obbligo di motivazione per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Come noto, ai sensi del citato articolo 11 della legge n. 241/1990, infatti, l'amministrazione procedente (**ivi incluse le Università**) può - in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento - concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Si prevede ora che gli accordi debbano essere corredati da motivazione - la quale indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Articolo 1, commi 39-40 (Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali)

Le disposizioni di cui ai commi 39 e 40, come di seguito sinteticamente riassunte, sono di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

Il comma 39 prevede una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. Conseguentemente, è imposto in capo a tutte le amministrazioni pubbliche (**ivi incluse le Università**), e alle aziende

lo *uu*



partecipate (dallo Stato e dagli altri enti pubblici) un obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, concernente tutti i dati utili per la rilevazione delle predette posizioni dirigenziali - nonché i titoli e *curricula* dei beneficiari (comma 40). La comunicazione avviene tramite l'organismo indipendente di valutazione (previsto per ogni pubblica amministrazione, anche in forma associata, dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009).

La comunicazione al Dipartimento è effettuata in esito al monitoraggio che le pubbliche amministrazioni conducono entro il 31 dicembre di ogni anno, redigendo un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno all'organismo interno di valutazione nonché al Dipartimento della funzione pubblica, il quale redige una relazione annuale al Parlamento, che deve contenere i dati così raccolti circa le posizioni dirigenziali. I dati sono altresì trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica alla CIVIT.

Articolo 1, commi 42-46 (Modifiche agli articoli 53 e 54 e introduzione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46, come di seguito sinteticamente riassunte, sono di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

Il comma 42 reca una serie di modifiche all'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le incompatibilità nonché il cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici.

In particolare, la lettera a) inserisce, nell'art. 53 predetto, un nuovo comma 3-bis, il quale - riferendosi al divieto già previsto dal vigente comma 2 della medesima disposizione, per le pubbliche amministrazioni (**ivi incluse le Università**) di conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati - prevede ora che a tal fine siano emanati appositi regolamenti, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (**ivi incluse le Università**), secondo criteri diversificati a seconda delle differenti qualifiche e ruoli professionali.

Lo *W*



La lettera *b*) del comma 42 in esame, invece, modifica il comma 5 del predetto articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone attualmente che, in ogni caso, il conferimento di incarico operato direttamente dall'amministrazione (**ivi incluse le Università**), nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, siano disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

La modifica introdotta aggiunge ora un'ulteriore condizione al conferimento degli incarichi, ovvero che siano escluse anche situazioni di conflitto di interesse, non solo oggettivamente individuato, ma anche solo potenziale, che possa pregiudicare l'esercizio delle proprie funzioni - secondo il dovuto criterio di imparzialità - da parte del pubblico dipendente.

La lettera *c*) del comma 42 in esame modifica il primo periodo dei commi 7 e 9 del predetto articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione (**ivi incluse le Università**) debba verificare l'insussistenza di situazioni -anche solo potenziali - di conflitto di interesse. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

A questo riguardo la lettera *d*) del comma 42 in esame inserisce un nuovo comma *7-bis* al predetto articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'omissione del versamento del compenso indebitamente ricevuto dal dipendente costituisca ipotesi di responsabilità erariale, soggetta quindi alla giurisdizione della Corte dei conti.

La lettera *e*) del comma 42 in esame modifica il comma 11 dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 con la previsione che i soggetti pubblici (**ivi incluse le Università**) o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi pagati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi.



La lettera *f*) del comma 42 in esame modifica il comma 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo che le amministrazioni pubbliche **(ivi incluse le Università)** che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La lettera *g*) del comma 42 in esame indica nel 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni di appartenenza **(ivi incluse le Università)** sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati.

Il comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 prevede attualmente che le amministrazioni pubbliche **(ivi incluse le Università)** sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La lettera *h*) del comma 42 in esame interviene su questa disposizione imponendo che, oltre ai suddetti elementi, sia resa nota con la stessa modalità anche l'attestazione dell'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi.

Anche la successiva lettera *i*) del comma 42 in esame interviene sul comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, aggiungendo una norma a favore della trasparenza delle informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni **(ivi incluse le Università)** al Dipartimento della funzione pubblica e di quelle pubblicate dalle stesse sulle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica. Si dispone infatti che tali informazioni siano trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive, liberamente scaricabili e rielaborabili anche a fini statistici, in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ogni anno il suddetto Dipartimento deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che

B *uw*



non hanno ottemperato, in tutto o parzialmente, all'obbligo di trasmissione e pubblicazione delle informazioni suddette. L'ultimo periodo del comma 14 che viene modificato, già prevede, per quanto riguarda l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza che - sempre entro il 31 dicembre di ciascun anno - il Dipartimento della funzione pubblica trasmetta alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la suddetta comunicazione.

La lettera f) del comma 42 in esame introduce un nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, nel quale si dispongono alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (**ivi incluse le Università**). In particolare, tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Inoltre si dispone a titolo di sanzione, la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma in esame, mentre viene fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, nonché l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Il comma 43 esclude che le previsioni contenute al secondo periodo del nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 appena esposto (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) trovino applicazione ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 44 sostituisce l'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001 e ridefinisce contenuti e modalità di approvazione dei codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. In base alla norma vigente il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 165/2001 (che regola la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva), definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (**ivi incluse le Università**), anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

lo
lww



Nella nuova norma, il codice ha ancora il fine di assicurare la qualità dei servizi; ha inoltre il fine di prevenire i fenomeni di corruzione, e di assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni loro attribuite, e comunque deve prevedere per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in relazione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Sono fatti salvi i cosiddetti "regali d'uso", purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, il codice viene approvato con Decreto del Presidente della Repubblica (attualmente è contenuto nel D.M. 28 novembre 200021), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (non più quindi dal Dipartimento per la funzione pubblica), previa intesa in Conferenza unificata.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, commi 2-14, della legge in commento, è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che di responsabilità civile, amministrativa e contabile qualora le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in caso di violazioni gravi o reiterate.

Il nuovo articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che, oltre al codice di comportamento approvato dal Governo, ogni pubblica amministrazione (**ivi incluse le Università**) debba definire con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione di cui al D. Lgs. n. 150 del 2009, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale. Per quanto riguarda la violazione dei doveri contenuti nei codici delle singole pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto per le violazioni del codice di comportamento generale. A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina individuati da ciascuna amministrazione sono tenuti a vigilare sull'applicazione dei codici delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e

lo
un



organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

Il comma 45 indica in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in termine entro il quale devono essere approvati i suddetti codici.

Infine, il comma 46 inserisce il nuovo comma 35-*bis* al d.lgs. n. 165/2001. Esso disciplina la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, vietando (comma 1) taluni incarichi a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero quelli compiuti dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno subito una condanna per i reati sopra elencati non possono far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di segreteria, - né essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti, siano essi pubblici o privati, - né far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque tipo.

Articolo 1, comma 48 (Delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi)

Il comma 48, nell'attribuire al Governo la delega ad adottare un decreto in materia di disciplina organica degli illeciti e delle sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, prevede come criterio principale di delega l'omogeneità nella determinazione: degli illeciti connessi ai ritardi; dei controlli dirigenziali finalizzati ad evitarli; del sistema sanzionatorio. Per quanto riguarda gli illeciti, in particolare, il decreto legislativo dovrà superare le "logiche specifiche" dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni. Per il sistema delle sanzioni, oltre all'omogeneità è posto il criterio della certezza e cogenza. Il termine per l'adozione del decreto legislativo per la

b *uu*



disciplina organica degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 1, commi 49-50 (Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali)

Il comma 49 reca una delega legislativa in materia di conferimento - a soggetti interni o esterni all'amministrazione - degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice. Il termine di esercizio della delega è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. La delega concerne la disciplina dell'attribuzione di incarichi dirigenziali nonché di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, nonché la disciplina delle incompatibilità di quegli incarichi con lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di potenziali conflitti di interessi ("**interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate**").

La delega concerne i conferimenti di incarichi presso tutte le amministrazioni pubbliche (**ivi incluse le Università**), nonché presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, se esercitano funzioni amministrative o svolgano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 50 reca principi e criteri direttivi della delega. Le lettere a) e b) dispongono la non conferibilità degli incarichi, rispettivamente per i condannati (anche con sentenza non passata in giudicato) per delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale nonché per coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati dall'amministrazione conferente, per un periodo di tempo significativo (non inferiore ad un anno) antecedente il conferimento.

La lettera c) concerne incarichi conferiti a soggetti esterni alle amministrazioni conferenti. Si affida, per essi, al legislatore delegato la determinazione dei criteri di conferimento degli incarichi nonché dei casi di non conferibilità, in caso di loro partecipazione a organi di indirizzo politico o di assunzione di cariche pubbliche elettive (si intende, per un periodo di tempo significativo - comunque non inferiore ad un anno - antecedente al conferimento). Si prevede comunque la **non conferibilità dell'incarico per chi abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive per un anno almeno immediatamente antecedente**. La non conferibilità sopra in ultimo ricordata fruisce di una deroga (talché essa non si applica), se l'attività svolta sia

B *un*



consistita nell'assunzione di un incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

La lettera d) ha per oggetto gli incarichi da ricomprendere nella disciplina oggetto di legislazione delegata. L'elencazione non ha carattere esclusivo, ossia non pare doversi circoscrivere a questi incarichi l'intervento del legislatore delegato, che resta comunque tenuto a ricomprendere nella disciplina delegata:

- gli incarichi che comportino "l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";
- gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico.

Per gli incarichi appena elencati, se già conferiti, è demandata al legislatore delegato la disciplina delle incompatibilità, rispettivamente per quanto riguarda:

- le attività svolte (anche gratuitamente) presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione o a controllo ovvero finanziati da parte dell'amministrazione conferente l'incarico;
- l'attività professionale in proprio, se l'ente fruitore o l'attività professionale siano regolati o finanziati dall'amministrazione;
- l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

Articolo 1, comma 51 (Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La disposizione di cui al comma 51, come di seguito sinteticamente riassunta, è di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

La norma, introducendo l'art. 54-bis nel d.lgs. n. 165/2001, mira a tutelare il pubblico dipendente che - fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o civile per danno ingiusto - denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (comma 1).

Il comma 1 del nuovo articolo 54-bis dispone che il segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi anche indirettamente collegati alla denuncia o segnalazione, se la denuncia sia presentata all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o la segnalazione sia rivolta al proprio superiore gerarchico. La denuncia così presentata si sottrae al diritto di accesso degli interessati, sancito dalla legge n.

Handwritten initials or marks at the bottom left of the page.



241/1990, e nel procedimento disciplinare che si avvii verso l'autore dell'illecito segnalato, l'identità del dipendente segnalatore non può essere rivelata senza il suo consenso, qualora la contestazione dell'addebito muova sulla scorta di elementi altri rispetto alla segnalazione. Se quest'ultima assume invece un rilievo fondante ai fini della contestazione, l'identità del dipendente può essere rivelata (a tutela stavolta del soggetto cui sia mosso l'addebito), a condizione che tale rivelazione sia "assolutamente indispensabile" per la difesa (comma 2). Il comma 3 prevede la possibilità di segnalazione - da parte dell'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - di misure discriminatorie che siano state emesse verso il pubblico dipendente, da rivolgere al Dipartimento della funzione pubblica, "per i provvedimenti di competenza".

Articolo 1, comma 58 (Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

La disposizione di cui al comma 58, come di seguito sinteticamente riassunta, è di immediata e diretta applicabilità per i competenti uffici dell'Università.

Il comma 58 modifica l'art. 135 del Codice dei contratti pubblici al fine di inserire, tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per alcuni gravi reati: associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, delitti con finalità di terrorismo, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.

Articolo 1, commi 59-61 (Prevenzione della corruzione nelle regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo)

Il comma 59 prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 57 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (ivi incluse le Università). Tali prescrizioni sono (auto)qualificate come di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione. **Si ritiene che tale disposizione, per come formulata estensivamente, comporti ipso facto anche l'applicabilità dell'art. 1, commi 5-14, su cui v. supra, alle Università.**

As *uw*



4. DISPOSIZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE E PENALE.

Articolo 1, comma 62 (Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

Il comma 62 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, modificando l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, sono introdotti due nuovi commi 1-*sexies* e 1-*septies* all'articolo 1 della l. n. 20/1994. Con il primo, è introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della p.a.: si dispone, infatti, che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine della amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità "patrimoniale" che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda modifica, che introduce il comma 1-*septies*, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine - nell'ipotesi di "fondato timore" di attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale - su richiesta del procuratore regionale, sia sempre concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese le somme e le cose allo stesso dovute. Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice, può - con ordinanza - confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo davanti alla sezione giurisdizionale della Corte di conti.

Articolo 1, comma 75 (Modifiche al codice penale)

Il comma 75 introduce numerose modifiche al codice penale.

In particolare la lettera c) modifica l'articolo 314 del codice penale, aggravando da tre a quattro anni il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato.

La successiva lettera d), intervenendo sull'articolo 317 del codice penale, ridefinisce il reato di concussione, che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è ora espunta la fattispecie

f *uuu*



per induzione; è previsto altresì un aumento del minimo edittale, da quattro a sei anni di reclusione.

La lettera e) modifica l'articolo 317-*bis* del codice penale facendo conseguire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari.

La lettera f) detta una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 del codice penale (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione" e sanzionato più severamente con la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell'articolo 318 (cd. 'corruzione impropria') vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319 del codice penale che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318 del codice penale, che risulta ora collegata all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, e non al compimento di un atto dell'ufficio. Risulta inoltre soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della lettera l), che modifica l'articolo 320 del codice penale.

La lettera g) modifica l'articolo 319 del codice penale (che continua ad applicarsi anche all'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della medesima citata lettera l)), aumentando la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio da quattro ad otto anni, in luogo della reclusione da due a cinque anni attualmente prevista.

La lettera h) modifica l'articolo 319-*ter* del codice penale aumentando da quattro a dieci anni (anziché da tre a otto anni) la pena della reclusione per la corruzione in atti giudiziari.

Si introducono, inoltre, nel codice penale due nuove fattispecie delittuose:

- a) l'"induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. 'concussione per induzione': nuovo articolo 319-*quater* c.p., introdotto dalla lettera i)). La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (viene prevista la reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito invece con la reclusione fino a tre anni;
- b) il "traffico di influenze illecite" (nuovo articolo 346-*bis* c.p., introdotto dalla lettera r)) che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli

10
LW



318, 319 e 319-ter c.p., punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio.

Sono previste aggravanti e attenuanti speciali. Il comma 75, lett. r), infatti, da un lato configura la possibilità del concorso del reato di traffico di influenze illecite con la corruzione impropria (art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione) che non compare più nella clausola "fuori dei casi..."; e dall'altro precisa che la mediazione illecita è "verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio"; esplicita inoltre che la condotta deve essere posta in essere in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

La lettera p) interviene sull'articolo 323 del codice penale nel senso di sanzionare più severamente l'abuso d'ufficio, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni, anziché da sei mesi a tre anni.

Ulteriori modifiche al codice penale hanno natura di coordinamento e sono volte ad estendere l'ambito di applicazione di alcune disposizioni codicistiche esistenti mediante l'inserimento nelle medesime del rinvio alle nuove fattispecie incriminatrici introdotte dal testo in esame. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sull'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito di condanna (articolo 32-*quater* del codice penale, novellato dalla lettera a)), sull'estinzione del rapporto di lavoro (articolo 32-*quinquies* c.p., novellato dalla lettera b)), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p., i cui commi 1 e 3 vengono novellati dalla lettera m)), sull'applicabilità agli organi dell'UE e di Stati esteri (articolo 322-*bis* c.p., il cui comma 2 e la cui rubrica vengono novellati dalla lettera n)), sulla confisca (articolo 322-*ter* c.p., il cui comma 1 viene novellato dalla lettera o)), sulla circostanza attenuante (articolo 323-*bis* c.p., novellato dalla lettera q)). Infine la lettera l) - alla quale si è già fatto riferimento - modifica il primo comma dell'articolo 320 del codice penale prevedendo che le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applichino in ogni caso all'incaricato di pubblico servizio, mentre il testo vigente di tale comma stabilisce che, nel caso dell'articolo 318, ciò avviene solo se l'incaricato di pubblico servizio riveste la qualità di pubblico impiegato.

10

uw



Articolo 1, comma 76 (Corruzione tra privati)

La nuova norma sostituisce l'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del Codice civile ('Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità') con quella di 'Corruzione tra privati'.

La disposizione prevede che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. E' stabilita l'applicazione della pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati. Il nuovo art. 2635 prevede che il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate sia punito con le pene ivi previste. La norma infine, statuisce che le pene sopraindicate siano raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs n. 58/1998).

Per la corruzione tra privati è prevista la procedibilità a querela; si procede tuttavia d'ufficio quando dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

Articolo 1, comma 83 (Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

Il comma 83 modifica la legge n. 97/2001, ai fini del necessario coordinamento derivante dalla previsione della nuova fattispecie delittuosa dell'"induzione indebita a dare o promettere utilità", cd. 'concussione per induzione', di cui al nuovo articolo 319-*quater* c.p.). In particolare, il comma in commento novella l'articolo 3, comma 1, della suddetta legge n. 97/2001, che disciplina il trasferimento del pubblico dipendente a seguito di rinvio a giudizio per i reati ivi previsti, ai quali viene appunto aggiunto il nuovo reato di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale.

[Handwritten signature]



Con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Musto D'Amore